

Piazza del Popolo 18 — Roma (Rm)

Corso L. Fera 32 — Cosenza (Cs)

Email: avv.danilogranata@gmail.com — pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO
RICORSO**

Nell'interesse di: Palmo Rovito, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, *amministrazione resistente*;

contro: la **Regione Calabria**, in persona del l.r.p.t., sedente presso la Cittadella Regionale in Loc. Germaneto - Catanzaro (Cz), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, *amministrazione resistente*;

contro: la **Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., *altra resistente*;

nei confronti di: Follia Fabio c.f. FLLFBA82E21F112Y, Concetta Maria Rosa Postorino c.f. PSTCCT70M57H224L, *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura anche monocratica, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) della Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come

pubblicata il 04.08.2025 sul Portale InPa, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;

- 2) della Graduatoria degli idonei, nonché del relativo decreto di approvazione, sebbene non pubblicati e, quindi, non conosciuti, nelle relative parti di interesse;
- 3) dell'avviso pubblicato il 04.08.2025 sul Portale Inpa recante *“aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor – Codice 01 – Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso”*, per la parte di interesse;
- 4) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del ricorrente accessibile dal Portale inPA;
- 5) Dell'Avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di “Auditor” (Codice 01) del 04.12.2024 – ore 09,30 pubblicato sul sito di Formez Pa in data 05.12.2024 ;
- 6) Dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it ;
- 7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento; d. la prova scritta stessa, nelle parti di interesse; e. verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito di cui in narrativa; f. verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente; g. i verbali di formulazione della graduatoria stessa;

Per l'accertamento

Del diritto di parte ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quesito di cui in narrativa e ad essere conseguentemente ammesso al successivo step procedurale;

con conseguente condanna

delle Amministrazioni resistenti al riesame del punteggio della prova scritta di parte ricorrente nonché alla conseguente ricollocazione nella relativa graduatoria. Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 27.12.2023 veniva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 (cinquantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione secondo la seguente ripartizione:

- n. 19 nel profilo di “Auditor” (Codice 01);

- n. 5 nel profilo di “Funzionario tecnico agroforestale” (Codice 02);
- n. 5 nel profilo “Funzionario statistico” (Codice 03);
- n. 5 nel profilo “Specialista nella comunicazione” (Codice 04);
- n. 20 n e l p r o f i l o “Funzionario informatico- Analista Programmatore” (Codice 05).

Per quanto Qui interessa e, quindi, in merito al profilo *Auditor*, 1 bando, all'art. 2, richiedeva il possesso dei seguenti titoli accademici:

- *Laurea (L): L-9 Ingegneria industriale, L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 Scienze dell'Amministrazione, L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;*
- *Laurea magistrale (LM): LM-16 Finanza, LM-31 Ingegneria gestionale, LM-56 Scienze dell'economia LM-62 Scienze della politica, LM-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, LM-77 Scienze economiche aziendale, LM-82 Scienze statistiche, LM- 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie, LMG-1 Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la normativa vigente;*

La procedura si articolava attraverso 2 fasi:

A. una prova scritta, secondo la disciplina dell'articolo 6 del bando, distinta per i codici concorso;

B. la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso, effettuata con le modalità previste dall'articolo 7, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

La prova scritta, distinta per i codici concorso, consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti, articolata – per il profilo Auditor - come segue:

a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze

afferenti alle seguenti materie:

- Diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
- Diritto amministrativo, con particolare riguardo alla disciplina del pubblico impiego;
- Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici;
- Normativa comunitaria, statale e regionale in materia di fondi strutturali, aiuti di stato e aiuti in regime de minimis, con particolare riferimento alle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati;
- Regolamenti dell'Unione Europea recanti disposizioni comuni e specifiche FONDI SIE e relativi regolamenti UE delegati e di esecuzione, riferiti al periodo di programmazione 2014/2020 e al periodo di programmazione 2021/2027, Regolamenti (Ue) 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Ordinamento della Regione Calabria;
- Elementi di contabilità ed economia pubblica;
- Conoscenza della lingua inglese che accerti le competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
- Conoscenza informatica di base

A ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

Per quanto invece attiene le materie comuni a tutti i profili:

- 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta era attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

- 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo (i quesiti avrebbero descritto situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intendeva valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritenevano più adeguata).

A ciascuna risposta veniva attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si sarebbe intesa superata con il raggiungimento del punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Ai titoli veniva attribuito un valore massimo complessivo di 10 (dieci) punti, sulla base dei seguenti criteri:

- *1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso;*
- *ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;*
- *2 punti per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale non utilizzato quale requisito ai fini della partecipazione al concorso;*
- *1 punto per ogni laurea triennale con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale indicata quale requisito ai fini della partecipazione o già ricompresa nel punto precedente;*
- *1,5 punti per l'abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato per sostenere il quale era richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso;*
- *2,5 punti per ogni dottorato di ricerca;*
- *1,5 punti per ogni diploma di specializzazione;*
- *1 punto per ogni master universitario di secondo livello;*

- 0,5 punti per ogni master universitario di primo livello;
- documentata esperienza professionale post lauream, anche non continuativa, attinente al profilo per cui si concorre svolta presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001: 0,5 punti per ogni anno fino a un massimo di 6 punti;

Ultimata la prova scritta, le commissioni esaminatrici avrebbero stilato le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

Le graduatorie finali di merito sarebbero infine state trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM, e quindi approvate e pubblicate.

Il dott. Palmo Rovito partecipava al concorso de quo concorrendo per il profilo “Auditor”, svolgendo la prova scritta in data 04/12/2024 (turno delle 9:30) presso la Fiera di Catanzaro, Via Nazionale, 6, 88100 Catanzaro (CZ).

All'esito della prova scritta, per come visionabile dal 05/12 (come da comunicazione di Formez Pa di pari data, cfr. avviso depositato in atti), lo stesso apprendeva di essere “idoneo” avendo conseguito il punteggio di 23 (33 risposte corrette – 7 errate – 0 non date), senza tuttavia sapere se fosse idoneo non vincitore o idoneo vincitore. Circostanza di cui avrebbe preso atto soltanto con la pubblicazione della relativa graduatoria.

Nelle more, il concorso veniva interessato da un folto contenzioso inerente il quesito di inglese “*Complete the sentence by using one of the options given: “According to the school rules, all the students _____ wear a uniform”*”; quesito, in verità, presente anche nel test del ricorrente e che lo aveva direttamente penalizzato in quanto, anche egli (come gli altri ricorrenti) aveva fornito risposta segnalata come inesatta ma in realtà corretta, per come successivamente vedremo.

In data 04.08.2025 veniva pubblicata la sola graduatoria dei vincitori in cui, però, il ricorrente non compariva, mentre dall'area personale accessibile dal Portale InPA lo stesso apprendeva di essere collocato tra gli idonei non vincitori (la cui graduatoria rimane “nascosta”) alla posizione n. 259 con punteggio di 24.5 (di cui 23 per prova scritta e 1.5 per titoli valutati).

Va da sé che, al momento della pubblicazione della graduatoria finale, è sorto l'interesse del ricorrente ad agire – essendo idoneo all'esito della prova scritta –

avverso la medesima nonché contro gli atti presupposti (tra cui l'esito prova scritta) per veder incrementato il proprio punteggio con conseguente ricollocamento in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria, anche ai fini di possibili scorrimenti attesa la validità biennale delle graduatorie di questa tipologia.

Pertanto, al dott. Rovito non resta che impugnare la Graduatoria finale per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sull'interesse ad agire del ricorrente e sulla ricevibilità del ricorso

Nel contesto delle procedure concorsuali pubbliche, il principio dell'interesse ad agire – sancito dall'art. 100 c.p.c. e tradizionalmente inteso quale concreta attitudine dell'azione a procurare al ricorrente un'utilità giuridicamente apprezzabile – deve essere scrutinato alla luce della peculiare scansione temporale e procedimentale che caratterizza le selezioni pubbliche, specie in presenza di graduatorie distinte tra vincitori e idonei non vincitori.

Nel caso in esame, il ricorrente, a seguito della pubblicazione dell'esito della prova scritta (visionabile a partire dal 5 dicembre 2024, come da comunicazione Formez PA depositata in atti), aveva appreso di aver conseguito l'idoneità con un punteggio di 23. Tuttavia, a tale data, non era possibile per l'interessato comprendere se la posizione ottenuta lo collocasse tra i vincitori o tra gli idonei non vincitori, circostanza di fatto chiarita solo in data 4 agosto 2025, con la pubblicazione della graduatoria finale recante esclusivamente i nominativi dei vincitori. È stato solo mediante l'accesso all'area personale sul portale InPA che il ricorrente ha potuto apprendere l'effettiva collocazione nella graduatoria degli idonei non vincitori, alla posizione n. 259, con punteggio aggiornato a 24,5.

Tale momento segna, in maniera inequivoca, la lesività dell'atto, e dunque la nascita dell'interesse ad agire. Prima di allora, qualsiasi iniziativa giurisdizionale sarebbe risultata prematura, essendo teoricamente possibile una collocazione tra i vincitori e, pertanto, un esito favorevole della procedura anche in assenza di impugnazione.

Inoltre, come documentato, il concorso è stato interessato da un diffuso contenzioso relativo ad uno dei quesiti in lingua inglese – somministrato anche al ricorrente – la cui valutazione errata ha inciso negativamente sul punteggio complessivo. Da qui l'interesse del ricorrente a ottenere la rettifica del punteggio e

il conseguente ricollocamento in graduatoria, anche in vista di possibili scorimenti, stante la validità biennale della graduatoria in oggetto.

A conferma della correttezza di tale impostazione giuridica, si richiama la sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 15169/2022, nella quale si afferma che:

«In primo luogo, va disattesa l'eccezione di tardività del gravame, sollevata dalla difesa erariale. Il ricorso è stato, infatti, notificato in data 24 marzo 2022: nell'ambito, quindi, del termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione (25 gennaio 2022) dell'atto conclusivo della procedura selettiva (graduatoria), avente sicura emersione lesiva per la posizione giuridica pretensiva dal ricorrente dedotta in giudizio, avvenuta sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.»

Tale orientamento riconosce che l'interesse giuridicamente tutelabile a impugnare non può che sorgere in corrispondenza della pubblicazione dell'atto finale, allorché si manifesta in modo evidente e attuale la lesività per la posizione del candidato.

Pertanto, l'impugnazione della graduatoria e degli atti presupposti – tra cui l'esito della prova scritta – risulta ammissibile e tempestiva, in quanto proposta entro il termine decadenziale decorrente dal momento in cui il ricorrente ha acquisito piena consapevolezza della propria esclusione dai vincitori e della definitiva collocazione tra gli idonei non vincitori.

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 97 Cost.**
- 3. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 4. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 5. Disparità di trattamento.**
- 6. Violazione del principio di uguaglianza.**
- 7. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 8. Ingiustizia grave e manifesta.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla*

legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell’art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il test è stato inficiato da taluni quesiti ambigui; errore che ha inciso negativamente sulla valutazione complessiva del candidato relegandolo ad una posizione peggiore di quella che avrebbe ottenuto se l’agere amministrativo fosse stato corretto.

Orbene, la domanda n. 37 è così formulata: “*Complete the sentence by using one of the options given: "According to the school rules, all the students _____ wear a uniform"*” e reca le seguenti opzioni di risposta

- a) *Must*
- b) *Have to*
- c) *Can*

Secondo la P.a. la soluzione è la a), mentre per parte ricorrente la risposta corretta è la b), e in effetti così è. Orbene, “must” e “have to” sono forme verbali molto simili poiché entrambi esprimono un obbligo, ma con una “leggera” differenza:

- *Must* si usa per esprimere un obbligo sentito da chi parla (es. *I must finish this project for tomorrow*; è una cosa che il soggetto che parla ritiene dunque necessaria quella di finire il progetto domani);
- *Have to* si usa per esprimere un obbligo imposto dall'esterno (es. *I have to finish this project for tomorrow* ; in questo caso il soggetto non ritiene necessario concludere il progetto per domani, ma gli è stato imposto dalla scuola);

In altri termini, “Must” indica un obbligo che viene percepito come più personale o interno ed è spesso usato per obblighi che l’oratore sente fortemente, mentre “Have to” indica un obbligo che viene percepito come esterno o imposto da una situazione, regola o autorità (quale è quello di indossare l’uniforme sicché obbligo scolastico).

La forma “must” ha un valore maggiormente imperativo a differenza di “have to”; Nelle frasi affermative *Must* indica un obbligo urgente sentito dal parlante:

You must do as I say – Devi fare come ti dico.

Have to nelle frasi affermative indica un obbligo meno urgente di *must*, imposto dall'esterno:

I have to go to school tomorrow – Domani devo andare a scuola.

Ebbene, l’obbligo di indossare l’uniforme a scuola – come chiarisce il testo della domanda – proviene dall’esterno (e non di certo dal singolo studente) e, pertanto, la risposta data da parte ricorrente, la quale prevede l’utilizzo della forma modale *have to*, è da ritenersi più corretta della soluzione della P.a.

In caso di dubbio su quale forma scegliere – peraltro – si predilige la forma “*have to*”, in quanto la forma “*must*” è più antiquata.

Invero, *have to* è molto più flessibile rispetto a *must* perché si può usare al passato, al presente e al futuro. **Per questo motivo è comunemente più utilizzato nell’inglese moderno.**

Del resto, la questione è già nota a Codesto Tar, essendo lo stesso Giudice ad aver già accertato in riferimento ad altri contenziosi (azionati da soggetti non idonei) la correttezza della risposta “Have to” . Invero, a mero titolo esemplificativo, il Tar, con Ordinanza cautelare n. 37/2025 , ha già statuito che: “*Considerato che, salvo il necessario approfondimento, anche di natura tecnico/linguistica, proprio della fase di merito, il ricorso appare allo stato provvisto di sufficienti elementi di fondatezza in ordine all’ambiguità della domanda contestata*”.

Non solo: sempre in riferimento agli altri conteziosi ancora pendenti sul medesimo quesito (e patrocinati dal sottoscritto difensore) è già intervenuta CTU positiva in conferma della tesi di parte ricorrente oggi prospettata (cfr. Relazione tecnica CTU dep. nel giudizio iscritto al NRG 2065/2025: Il verbo modale “must” e il verbo semi-modale “have to” esprimono entrambi il concetto di obbligo e possono sostituirsi a vicenda con poca o nessuna differenza di significato.1 Eventuali preferenze potranno essere influenzate dai vari fattori quali il contesto d’uso, il registro più o meno formale, il discorso scritto o parlato, oppure se l’obbligo deriva da una prospettiva interna o esterna: “*must*” in genere trasmette un obbligo dalla prospettiva interna del parlante/scrittore, mentre “*have to*” implica un obbligo imposto da una fonte esterna. Tuttavia, non ci sono regole grammaticali specifiche che impongono l’uso di una delle due forme piuttosto dell’altra. Nel caso specifico del quesito n. 10 “According to the school rules, all the students _____ wear a uniform”, sebbene la presenza della parola “*rules*” indichi un contesto di regolamenti ufficiali nel quale

“must” è una risposta corretta, anche “have to” può essere considerato corretta in quanto

l’obbligo proviene da una fonte esterna come sopra spiegata.

Inoltre, i libri di testo per la didattica della lingua inglese largamente utilizzati in contesti italiani (ad esempio, quelli pubblicati dalle case editrici Oxford, Cambridge, Pearson, e National Geographic Learning) descrivono “must” and “have to” come due forme dal significato molto simile e notano la tendenza di utilizzare “must” per un obbligo personale e “have to” per un obbligo imposto dall’esterno, anche con riferimento alle regole. A titolo esemplificativo, in alcune risorse didattiche, si trovano come risposte corrette in esercizi sui verbi modali di obbligo “Firefighters have to wear a uniform” e “All students have to wear uniforms in my school” (Pearson). In altre, si trovano esempi di “must” come espressione di obbligo, ma con specifico riferimento agli avvisi in forma scritta come “Seat belts must be worn” (Cambridge). Di conseguenza, trattandosi di due forme che vengono utilizzate entrambe in contesti di regolamenti, sia “must” sia “have to” costituiscono risposte corrette al quesito n. 10.

E, dunque, alcun dubbio può sussistere sulla vicenda de qua.

Tanto argomentato, è evidente che l’operato amministrativo abbia travalicato i limiti della ragionevolezza e della logicità, considerato che la risposta data da parte ricorrente è più corretta rispetto alla soluzione indicata e in ogni caso non può dirsi risposta meno esatta della soluzione; dunque, la risposta di parte ricorrente è unica soluzione o, in ogni caso, il quesito prevede due soluzioni.

Con il riesame del punteggio – in caso di accoglimento del ricorso – il ricorrente otterrebbe il punteggio di 25.5 (+ 1 quindi), migliorando la sua posizione in graduatoria, in quanto recupererebbe la penalità ingiustamente assegnata (nel senso del + 0,25) e otterrebbe anche il punteggio positivo (+ 0,75), per un totale di + 1 pt (prova di resistenza) per aver dato risposta comunque esatta; in tal senso, lo stesso dovrebbe anche superare il 18esimo in graduatoria avente 24.25 e ritrovarsi tra i vincitori o in ogni caso migliorare la propria posizione anche in ottica di scorimento.

All’uopo, si rammenti che la selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali; elementi assenti nella specie.

Orbene, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è però configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643).

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Ciò è comprovabile anche mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente, per verificare la correttezza della risposta flaggata da parte ricorrente.

Recentemente il Tar Lazio sede di Roma Sez. IV Ter con sentenza n. 17741/2024 del 14.10.2024 ha specificato che : ***“secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 30606; inoltre la Commissione “non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o la “approssimativamente più accettabile, per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente***

sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (cfr. Cons. Stato, III, n. 6756 dell’1.8.2022, e in senso analogo II, n. 5820 del 5.10.2020)».

E, dunque, essendo evidente l’errore compiuto dalla P.a. nella somministrazione del quesito oggetto di contestazione, l’operato amministrativo, sicchè affetto da illogicità e irragionevolezza, è pienamente contestabile in Questa sede.

La giurisprudenza amministrativa, invero, è concorde nel ritenere che in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, **risulta imprescindibile che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione** (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). **Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione** (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820).

Tanto chiarito, giova a tal punto rammentare che, secondo un fondamentale assunto ermeneutico espresso dal Consiglio di Stato, “*l’imparzialità*

*amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo sospetto di una disparità. Non è dunque necessario allegare e comprovare che il rischio di parzialità si sia effettivamente concretato in un risultato illegittimo, bastando invece che il prodursi del *vulnus* del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio della amministrazione, si prospetti quale mera eventualità. Ed invero, concorrono a moltiplicare e a enfatizzare gli effetti patologici del vizio i connessi principi di pubblicità e di trasparenza, convergendo il loro sinergico operare nell'immagine di un'amministrazione che, oltre ad essere realmente imparziale, appaia anche tale. L'imparzialità è disfatti un primario valore giuridico, posto a presidio della stessa credibilità degli uffici pubblici, posto che in assenza della fiducia dei cittadini, gli apparati burocratici non sarebbero in grado di conseguire in maniera adeguata, come loro dovere, gli obiettivi prefissati dal Legislatore... Riguardo la rilevanza "esterna" del principio in disamina è a dirsi che il vizio di parzialità può riconnettersi a situazioni estranee all'atto in sé considerato e piuttosto riferibili al contesto organizzativo in cui ne è maturata l'adozione"*

(Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2070).

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *"il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]"*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'*agere* amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749;

Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

9. Illegittimità derivata della Graduatoria

Premesso quanto sopra, occorre ora soffermarsi su un ulteriore profilo di rilevanza giuridica, rappresentato dall'illegittimità derivata della graduatoria finale, quale atto conclusivo della procedura selettiva, che risulta inficiato dai vizi propri delle fasi procedurali che l'hanno preceduta, in particolare della prova scritta.

Come noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni atto amministrativo che si ponga in un rapporto di consequenzialità necessaria con altro atto viziato risente, ipso iure, dei vizi di legittimità di quest'ultimo, secondo il principio dell'illegittimità derivata. In tale prospettiva, la graduatoria finale del concorso rappresenta l'epilogo di una sequenza procedimentale unitaria, che trova fondamento, tra gli altri, nei risultati della prova scritta, la cui correttezza e regolarità costituisce presupposto imprescindibile per la validità dell'intero procedimento.

Nel caso in esame, è stato accertato che il ricorrente ha subito una penalizzazione ingiustificata nella valutazione della prova scritta a causa della errata attribuzione di una risposta quale "sbagliata", laddove la stessa – come già emerso in plurime controversie analoghe – era in realtà corretta. Il quesito in lingua inglese ha infatti generato un contenzioso significativo, in quanto le opzioni di risposta ammissibili risultavano più d'una, come poi riconosciuto in sede giurisprudenziale.

Tale erronea valutazione ha inciso in maniera diretta sul punteggio complessivo del ricorrente, determinandone una collocazione in graduatoria inferiore rispetto a quella che avrebbe conseguito in presenza di una corretta valutazione. Ne discende che la graduatoria finale – pur costituendo formalmente un atto autonomo – risente in modo immediato e diretto del vizio sostanziale della prova scritta, da cui promana.

Pertanto, la lesività dell'atto conclusivo non può che essere letta alla luce dell'illegittimità della prova scritta. Si tratta quindi di una lesione attuale e

concreta della propria posizione giuridica pretensiva, cristallizzata nella graduatoria finale in virtù di un errore valutativo che ne ha inficiato la correttezza. Come rilevato anche dal giudice amministrativo, la graduatoria finale diviene atto lesivo allorquando non consente il corretto riconoscimento del merito dei candidati a causa di errori manifesti nella fase valutativa. Tale impostazione, peraltro, è perfettamente coerente con l'articolazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.

In conclusione, l'illegittimità della prova scritta si propaga in via derivata alla graduatoria finale, la quale, in quanto atto che cristallizza il punteggio finale e determina l'ammissione o l'esclusione dei candidati nel novero dei vincitori e nella loro classificazione secondo un ordine – che dovrebbe essere – di merito, diventando veicolo di una lesione giuridicamente rilevante e pertanto impugnabile.

Sull'istanza cautelare collegiale

Quanto al fumus boni iuris, si rinvia integralmente alle argomentazioni già sviluppate nel ricorso, le quali evidenziano in maniera puntuale i vizi che inficiano la procedura concorsuale, con particolare riferimento alla erronea valutazione di uno dei quesiti della prova scritta, che ha inciso in modo determinante sul punteggio finale del ricorrente e, conseguentemente, sulla sua collocazione nella graduatoria.

Sotto il profilo del periculum in mora, appare evidente il carattere grave e irreparabile del pregiudizio che parte ricorrente subirebbe in assenza della concessione di idonee misure cautelari, anche alla luce del sopravvenuto sviluppo della procedura concorsuale.

Difatti, in data 04.08 è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, e risulta ormai prossima la fase delle convocazioni per la scelta delle sedi e la stipula dei contratti di lavoro, con conseguente consolidamento delle posizioni dei vincitori e avvio delle assunzioni. In tale contesto, il mancato intervento cautelare rischierebbe di pregiudicare irreversibilmente la posizione del ricorrente, privandolo della possibilità di stipulare contratto di lavoro, diminuendo le sue chances assunzionali, e, quindi, di concorrere effettivamente alla copertura dei posti disponibili, anche per scorrimento.

È dunque essenziale, ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'utile esecuzione della pronuncia definitiva, che Codesto Giudice adito disponga misure

cautelari adeguate, quali – a titolo esemplificativo – la sospensione dell’iter concorsuale, e/o la rettifica, sempre con riserva, del punteggio del ricorrente, con conseguente ricollocamento in graduatoria.

Una simile misura, peraltro, non comporterebbe alcun pregiudizio per l’Amministrazione né per gli altri concorrenti, trattandosi di un intervento volto unicamente a preservare, in via interinale, la posizione del ricorrente nelle more della decisione di merito, senza determinare alcuna estromissione automatica di altri candidati.

Viceversa, il rigetto della presente istanza costringerebbe parte ricorrente a impugnare ogni atto sopravvenuto (convocazioni, scelte sede, contratti), con aggravio di tempi e oneri economici, a danno del principio di economia processuale e di concentrazione della tutela.

Inoltre, la mancata adozione di una misura cautelare renderebbe altamente incerta e onerosa l’attuazione della sentenza favorevole, qualora essa intervenisse successivamente alla conclusione del procedimento di assunzione, imponendo al ricorrente di attivarsi per ottenere la rimozione di contratti di lavoro già stipulati e consolidati, con ulteriore dispendio di risorse, sia per il privato sia per l’Amministrazione.

In conclusione, la concessione della misura cautelare richiesta – anche sotto forma di inserimento con riserva nella graduatoria degli idonei o dei vincitori, ove ne ricorrono i presupposti, al fine di consentire la valutazione dei titoli e la partecipazione alle successive fasi – rappresenta l’unico strumento idoneo a salvaguardare l’utilità finale dell’azione e ad evitare che una futura pronuncia favorevole si risolva in una tutela meramente teorica e non concretamente realizzabile.

Sull’istanza cautelare monocratica

Parte ricorrente chiede l’adozione di misure cautelari monocratiche, ricorrendone i presupposti di estrema urgenza e necessità, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., al fine di scongiurare un pregiudizio grave e irreparabile che si prospetta imminente e concreto.

Il ricorrente risulta attualmente idoneo non vincitore, in quanto collocato nella relativa graduatoria con un punteggio complessivo di 24,5. Tuttavia, la corretta valutazione della prova scritta, in particolare del quesito n. 37, somministrato in

modo ambiguo e successivamente oggetto di ampio contenzioso, determinerebbe un incremento del punteggio finale e, con esso, un possibile avanzamento in graduatoria, con significative ripercussioni sulle chances di assunzione, sia nell'immediato che in occasione di futuri scorimenti, attesa la validità biennale della graduatoria.

Attualmente, la procedura concorsuale si trova in una fase estremamente delicata e avanzata: la graduatoria finale dei vincitori è stata di recente pubblicata e a breve farà seguito l'avvio delle convocazioni per la stipula dei contratti di lavoro e assegnazione agli uffici regionali.

In tale contesto, la mancata adozione di una misura monocratica – anche temporanea e interinale – comporterebbe per il ricorrente un grave pregiudizio, derivante dal consolidarsi delle posizioni altrui in assenza del proprio corretto collocamento in graduatoria, nonché dall'onere di dover impugnare tempestivamente ogni atto successivo, a pena di decadenza, con aggravio di tempi, costi e carico processuale.

Risulta, pertanto, urgente e necessario disporre, anche in via monocratica, le misure cautelari richieste, quali:

- la rettifica con riserva del punteggio, con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria;
- e/o, ancora, la sospensione degli effetti degli atti impugnati o del relativo iter, limitatamente al profilo d'interesse del ricorrente.

Tali misure appaiono proporzionate, congrue e non lesive degli interessi dell'Amministrazione o degli altri concorrenti, mirando unicamente a preservare l'effettività della tutela giurisdizionale nelle more della decisione collegiale, ed evitando che il tempo intercorrente fino alla camera di consiglio possa tradursi in una erosione definitiva dei posti disponibili.

Alla luce di quanto esposto, e considerata la natura lesiva immediata e attuale degli atti impugnati, si chiede che l'Ill.mo Presidente voglia accogliere l'istanza in via monocratica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di evitare che il decorso del tempo vanifichi l'utilità della decisione nel merito.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami,

mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che a seguito di richiesta Formez ha fornito gli indirizzi di due controinteressati a cui si è provveduto a notificare (cfr. Elenco dep. in atti).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In particolare, si chiede a Codesto Giudice,

- 1) **in via istruttoria**: se ritenuto opportuno, di: a) preliminarmente, ed eventualmente già con decreto monocratico, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;
- 2) **In via cautelare, e già in senso monocratico**: sospendere gli atti gravati e/o l'iter concorsuale e/o ordinare il riesame – anche con riserva - del punteggio di parte ricorrente con aggiornamento conseguente della relativa posizione in graduatoria e con ogni effetto a ciò conseguente;
- 3) **Nel merito**: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato, condannando così la P.a. ad aggiornare la sua posizione in graduatoria.

Considerata la completezza istruttoria (essendovi CTU già espletata in altri giudizi sulla medesima quesitona) nonchè l'esistenza di precedenti già sulla vicenda, si chiede l'adozione di sentenza in forma semplificata.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Si dichiara che il ricorrente non è tenuto al versamento del contributo unificato poiché avente redditi familiari inferiori alla soglia prevista ex lege.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 03.09.2025

Avv. Danilo GRANATA